



COMUNE DI PONTASSIEVE  
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  
MUNICIPALE

**Nr. 123    Data 17/09/2020    Seduta Nr. 58**

---

SEGRETARIO GENERALE - SEGRETARIO GENERALE  
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA ED  
ECONOMICA 2020- ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE  
PUBBLICA E STANZIAMENTO DELLE RISORSE PER IL CORRENTE ANNO.

---

L'anno duemilaventi questo giorno diciassette del mese di Settembre alle ore 15:00 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>
MARINI MONICA	S
BONI CARLO	S
BENCINI JACOPO	S
PRATESI FILIPPO	S
CRESCI MATTIA	N
BORGHERESI GIULIA	S
<i>TOTALE Presenti</i>	5
<i>TOTALE Assenti</i>	1

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

**OGGETTO:**

**SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO GENERALE**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA 2020- ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E STANZIAMENTO DELLE RISORSE PER IL CORRENTE ANNO.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'art. 40, comma 3-bis, del D.lgs. n. 165/2001 che, nel disciplinare la contrattazione collettiva decentrata delle pubbliche amministrazioni, prevede che la stessa possa avere ambito territoriale ed interessare più amministrazioni;

Visto l'art. 9 del CCNL del 21 maggio 2018 che disciplina la contrattazione collettiva integrativa a livello territoriale individuando fra i soggetti promotori delle intese necessarie per la definizione dei livelli di contrattazione territoriale anche l'Unione dei comuni per i comuni ad essa aderenti;

Atteso che il citato art. 9 del CCNL dispone che la contrattazione territoriale si svolge sulla base di protocolli sottoscritti tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL;

Visto il Protocollo d'intesa sulla contrattazione decentrata integrativa territoriale tra l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ed i comuni che ne fanno parte e le organizzazioni sindacali territoriali e le RSU, firmato tra le parti in data 23/11/2018, nel testo approvato con precedente deliberazione nr. 151 del 09/10/2018;

Dato atto che le materie che rimanevano attribuite al confronto a livello di singolo ente erano quelle di cui all'art.6 del Protocollo, alle lettere d), e), g) e h) mentre quelle riservate alla contrattazione decentrata, sempre a livello di ente, erano quelle di cui all'art. 9 del Protocollo, lettere a), j), k), n), s), u) e v);

Visto il Contratto collettivo decentrato integrativo a livello territoriale 2019-2021 del 8 novembre 2019 ed il relativo CCDI locale per il periodo 2019-2021 sottoscritto tra le parti in data 20/12/2019;

Dato atto che risulta necessario avviare le trattative per le materie di competenza del singolo ente, ai sensi dei sopra richiamati testi e per la parte relativa alla definizione degli importi dei singoli istituti contrattuali come definiti a livello di contrattazione territoriale;

Visti:

- il vigente C.C.N.L. relativo al personale dipendente del comparto Funzioni locali sottoscritto in data 21/05/2018 e considerato in particolare l'art. 7 "Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie", al comma 3, del medesimo C.C.N.L. che stabilisce che: "*I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti*";

- la deliberazione di G.M. n° 107 del 14/06/2018 che definiva la nuova composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e alle procedure di confronto nella seguente struttura:

Segretario Generale Ferdinando Ferrini:	Presidente
Responsabile Ufficio di Staff Programm. e controllo Francesco Cammilli:	componente
Responsabile Servizio Finanziario Paola Tinacci:	componente

Tenuto conto che la Giunta svolge, in sede decentrata, un ruolo analogo a quello svolto a livello nazionale dal Comitato di settore e dunque formula indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per lo svolgimento delle trattative in sede di contrattazione decentrata integrativa;

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 123 DEL 17/09/2020

Dato atto, conformemente a quanto previsto dai documenti ARAN illustrativi degli adempimenti da parte dei datori di lavoro per la contrattazione decentrata:

- che i componenti della delegazione di parte pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dal competente organo di direzione politica;
- che spetta dunque alla Giunta comunale formulare le direttive datoriali sugli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa e sulle risorse finanziarie disponibili, così come deliberato dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale;
- che le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo esplicitati nelle linee programmatiche di mandato del Sindaco e riprese nel PEG del comune di Pontassieve per l'anno 2018 come approvato con delibera di G.M. n. 106/2018, nonché di fornire indicazioni in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili;
- che la nuova contrattazione, anche decentrata, deve rispondere alle regole della riforma a suo tempo apportata dal D.lgs. n. 150/2009 "attuazione della legge delega nr.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- che l'art.1 comma 236 della legge 208/2015 aveva a suo tempo previsto che a decorrere dal 1 di gennaio 2016 l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possa superare il corrispondente livello del 2015, con riduzione in misura percentuale rispetto al personale in servizio;
- che l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 abrogando il suddetto art. 1 comma 236 della legge n. 208/2015, dispone per il 2017 e per gli anni a venire:  
*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016".*
- infine che l'art. 33 comma 2 del cd. decreto crescita (D.L. 34/2019 come convertito nella legge nr. 58/2019) stabilisce che il limite di cui al sopra richiamato articolo 23 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo del salario accessorio.. prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018;

Dato atto che il nuovo art. 23 del D.lg.vo n.75/2017- salario accessorio e sperimentazione così dispone al comma 3: *"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile."*;

Visto il DPCM del 17 marzo 2020 avente ad oggetto le misure per la definizione della capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato nei comuni;

Precisato che tutta la disciplina della costituzione del Fondo e delle modalità di distribuzione, di utilizzo e destinazione delle risorse è stata oggetto in tempi recenti di specifica attività di controllo e indirizzo da parte

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 123 DEL 17/09/2020

della competente Magistratura Contabile oltre che di specifici e significativi provvedimenti sanzionatori nei casi trattati dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;

Visto l'art. 67 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 che ha riscritto totalmente le modalità di costituzione del fondo del salario accessorio ed in particolare il comma 1 del suddetto articolo che recita:

*1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.*

mentre ai commi successivi sono dettate le norme per i relativi incrementi delle risorse variabili e per quanto di interesse si richiama il comma 3 e lett. h) che recita: *Il Fondo di cui al presente articolo può essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:*

*"di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti di cui al comma 4"* e quindi nei limiti dell'importo massimo del 1,2%, su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

Presa visione del D.lgs.vo n. 150/2009 "attuazione della legge delega nr.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", per la parte di interesse e di concreta applicazione agli Enti locali, relativamente al nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance e di erogazione dei premi e successive modifiche;

Considerato che questo ente rispetta la vigente normativa in materia di riduzione della spesa di personale (art. 1 comma 557 e ss legge n. 296/2006) per l'annualità in corso e ha rispettato per gli anni 2017 e 2018 la normativa circa il rispetto dell'allora patto di Stabilità;

Dato atto che è il Responsabile del Servizio Associato Personale il responsabile a cui sono riconducibili le "attività di gestione delle risorse umane" collegate alla contrattazione decentrata integrativa e quindi alla costituzione del fondo di alimentazione del salario accessorio annualità 2020 secondo le regole dettate dall'art. 67 del nuovo CCNL sopra richiamato, che vi provvederà con proprio atto gestionale, sulla scorta degli impegni finanziari e delle decisioni assunte con il presente atto;

Preso infine atto del disposto di cui al pt. 2 della delibera di Giunta Municipale nr. 203 del 19/12/2019 di autorizzazione alla sottoscrizione del fondo 2019 dove è scritto: la Giunta... "evidenzia la necessità, per la prossima sezione negoziale, di intervenire sui criteri elaborati per la selezione delle progressioni orizzontali di cui all'art. 8 del CCDIT nelle premesse richiamato, nel senso di depotenziare la rilevanza del fattore b) "esperienza maturata" a favore del fattore a) "risultanze della valutazione" al fine di premiare maggiormente il merito individuale;

Considerato infine che relativamente alle risorse stanziare ex art. 67 comma 3 lettera h) e 4 del CCNL per l'anno 2020 sussiste la relativa copertura finanziaria sulle stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022 in sede di relativo utilizzo, in modo particolare per quanto riguarda le somme da corrispondersi come produttività collettiva sui cap. di uscita 473/01 , 473/02 e 0499;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. n. 267/2000 dal Presidente della delegazione trattante Segretario Ferdinando Ferrini, allegato alla presente;

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 123 DEL 17/09/2020

Visto il parere di regolarità contabile espresso sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Finanziario, allegato alla presente;

Vista la delibera di C.C. nr. 28 del 25 maggio 2020 di approvazione del Bilancio di previsione e DUP 2020-2022;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

Visto l'art. 40 del D.lgs.vo nr. 165/2001 e successive modifiche;

Visti il D.lgs 25/05/2017 n. 75 (modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (testo unico del pubblico impiego) ed il D.lgs. 25/05/2017 n. 74 (modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);

Ad unanimità di voti legalmente resi;

### DELIBERA

1) Stabilire che la negoziazione decentrata debba riferirsi per il corrente anno a tutte le materie rimesse a tale contrattazione "locale", ai sensi degli art. 7 e 9 del C.C.N.L. del 21/05/2018, del Protocollo d'Intesa del 23/11/2018 e del CCDIT del 8 novembre 2019 e quindi per quelle indicate all'art. 9, lettere a), j), k), n), s), u) e v) del Protocollo come in dettaglio riportate:

*a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili del Fondo Risorse decentrate per la contrattazione integrativa, tra le diverse modalità di utilizzo;*

*j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) del CCNL 2016-2018 e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;*

*k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 del CCNL 2016-2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;*

*n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale rispetto a quanto previsto dall'art. 53, comma 2 del CCNL 2016-2018;*

*s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;*

*u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL 2016-2018 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;*

*v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;*

2) Stabilire che, in sede di contrattazione decentrata integrativa per la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 67 C.C.N.L. 21/05/2018, la delegazione trattante di parte pubblica, così come già individuata precedente proprio atto, si attenga alle seguenti linee di indirizzo valevoli per il 2020 relativamente alla definizione delle risorse per i singoli istituti (fondo parte economica):

- svolgimento di progressioni economiche orizzontali, secondo il disposto di cui all'art. 16 del CCNL del 21 maggio 2018 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 150/2009 e degli art.7 e

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 123 DEL 17/09/2020

8 del contratto decentrato integrativo territoriale sulle progressioni orizzontali, destinando le risorse secondo gli indirizzi sotto riportati e ove sussista la relativa copertura delle risorse di parte stabile A CONDIZIONE DEL RISPETTO DEL DISPOSTO DI CUI AL PT. 2 DELLA DELIBERA DI G.M. NR. 203/2019 che si qui si riporta: *evidenzia la necessità, per la prossima sezione negoziale, di intervenire sui criteri elaborati per la selezione delle progressioni orizzontali di cui all'art. 8 del CCDIT nelle premesse richiamato, nel senso di depotenziare la rilevanza del fattore b) "esperienza maturata" a favore del fattore a) "risultanze della valutazione" al fine di premiare maggiormente il merito individuale;*

- in merito al finanziamento di tutti gli istituti di salario accessorio contemplati nel Fondo, esso deve essere previsto secondo le modalità indicate nel Contratto Nazionale e nel rispetto rigoroso dei criteri e delle condizioni ivi previste e delle vigenti disposizioni legislative;
- la valutazione è effettuata in linea generale a consuntivo e non sono autorizzate forme di erogazione indiscriminata e non selettiva;
- i piani di lavoro ed i progetti devono essere ogni anno innovativi e sfidanti in modo da non permettere automatismi compensativi in qualche modo meccanici né il consolidamento delle attività incentivate nella routine ordinaria;
- prevedere la possibilità di stanziare risorse variabili sul fondo 2019 ex art. 67 comma 5 del nuovo CCNL previo reperimento delle necessarie risorse sul capitolo di competenza e mediante variazione di bilancio da farsi a cura del Consiglio comunale;

3) Stanziare per l'anno 2020, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 67 commi 3 lettera h) e comma 4 del CCNL del 21 maggio 2018 (utilizzo dell'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota della dirigenza ai fini dell'incremento delle risorse variabili) e per l'utilizzo di cui all'art. 68 del CCNL, la somma di €. 43.787,35, dando atto che sussiste la relativa copertura finanziaria sulle stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022 come approvato con delibera di C.C. nr. 28 del 25 maggio 2020 per le spese che si concretizzeranno in sede di futuro utilizzo, in modo particolare per quanto riguarda le somme che saranno da corrispondersi come produttività collettiva sui cap. di uscita 473/01, 473/02, sui cap. 480/01 e 480/02 per le particolari responsabilità, sui cap. 476/01 e 476/02 per il maneggio valori, mentre per gli altri istituti sui cap. di spesa del personale dedicati al salario accessorio dei vari settori ( cap. 115/07-268/07-320/07....).

4) Rimettere a successiva propria deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo economico annualità 2020 la verifica sul rispetto dei pt. n. 1 e 2.

di seguito

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ai sensi dell'art. 134 4° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, con separata unanime votazione

DELIBERA

Dichiarare la presente immediatamente eseguibile

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 123 DEL 17/09/2020**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Monica Marini  
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale

Dott. Ferdinando Ferrini  
(firmato digitalmente)